

I I Badwill nel contesto normativo dei principi contabili internazionali e nel diritto fiscale italiano

*di Eduardo Maria Piccirilli**

1 Introduzione

Secondo parte della dottrina classica l'avviamento è un'eccedenza del prezzo di scambio pattuito fra le parti rispetto al valore corrente del patrimonio dell'impresa(2). Secondo altri(3), invece, "non vi è un valore dei beni che rimanga immutato, quali che siano le circostanze del loro profittevole impiego, ed al quale si aggiunga un altro valore, costituito dall'avviamento, quando quell'impiego adduca a risultati soprannormali. E' il valore stesso dei beni, del capitale dell'impresa che risulta variato in dipendenza di quelle circostanze".

Si a che si consideri l'avviamento come valore intrinseco ai beni complessivi (sia materiali che immateriali), sia che lo si consideri come valore differenziale, è pacifico che l'avviamento oggi rappresenti una qualità dell'azienda sul quale incidono una serie di fattori: valore dei beni, qualità dei prodotti, immagine dell'azienda, organizzazione dell'azienda, clientela, ubicazione, abilità gestoria dell'imprenditore, che determinano un maggior o minor valore rispetto al *value* complessivo dell'azienda. Tale valore viene fuori solo quando l'azienda viene posta in vendita. Infatti, chi acquista un'azienda già avviata, riconosce un valore aggiuntivo, avviamento appunto, rispetto al valore complessivo dell'azienda, proprio in virtù del fatto che l'acquirente vuole evitare i rischi di insuccesso e i costi d'impianto. L'avviamento, quindi, è l'eventuale valore che l'azienda esprime come insieme coordinato di beni e di capacità professionale, capace di essere presente su un mercato e di entrare in nuovi mercati(4).

Il principio contabile internazionale n. 22 descrive le tecniche di rilevazione e valutazione dell'avviamento e delle differenze da consolidamento. Con riferimento all'avviamento il principio contabile definisce l'avviamento positivo (*goodwill*) e l'avviamento negativo (*badwill*).

L'avviamento è definito come qualsiasi eccedenza del costo d'acquisto rispetto ai *fair value* (5) delle attività e passività identificabili acquisite alla data dell'acquisizione. Il *goodwill* è dunque il maggior prezzo corrisposto dall'acquirente in previsione di futuri benefici economici derivanti da sinergie o da attività immateriali che non possono essere rilevate distintamente.

Il *badwill* è definito dallo IAS 22(6) come: l'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* (valori correnti) delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo di acquisizione.

In altri termini, il *badwill* si verifica quando il risultato reddituale è inferiore al risultato patrimoniale. Quantitativamente, corrisponde alla diminuzione di valore del patrimonio di un'azienda in perdita, un valore che è inferiore al suo capitale economico. E' l'indice di un complesso funzionante che, in termini di efficienza, ha un valore inferiore ai valori che lo compongono. L'avviamento negativo, quindi, è dato dalla differenza tra il patrimonio netto rettificato e il valore economico del capitale, determinato, sulla base dei flussi attesi(7).

La motivazione più razionale alla base dell'acquisto di un'azienda (o ramo d'azienda) ad un prezzo inferiore al valore del patrimonio netto contabile ad esso riferibile è data dalla circostanza che vi sono fondate previsioni di perdite future, che l'acquirente dovrà sopportare successivamente all'acquisizione e che il prezzo incorpori oneri di ristrutturazione che vengono scontati all'acquirente. I risultati negativi attesi comprimeranno, infatti, il valore del patrimonio aziendale successivamente all'operazione, riducendo pertanto il prezzo che l'acquirente è disposto a pagare per ottenere la proprietà del bene-azienda(8).

Nel momento in cui l'azienda viene ceduta, in base alle regole ordinarie dell'imposizione sui redditi, si rileva una plusvalenza o minusvalenza a seconda che il corrispettivo ecceda o meno la somma dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni ceduti.

All'eventuale plusvalenza (*goodwill*) sarà applicabile il regime ordinario, ivi compresa la possibilità di ripartire la tassazione fino ad un massimo

di 5 periodi di imposta(9).

All'eventuale minusvalenza (*badwill*), l'acquirente costituirà un apposito fondo che utilizzerà per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero provvederà ad estinguerlo qualora le originarie previsioni di perdita, non siano più fondate; in entrambi i casi attraverso la rilevazione di un provento straordinario fiscalmente rilevante, imputato a conto economico.

2 Inquadramento del badwill nei principi contabili internazionali

Come abbiamo visto in precedenza, l'avviamento positivo si determina tra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione di un'azienda o di un ramo d'azienda ed il valore corrente attribuito ai singoli elementi patrimoniali attivi e passivi facenti parte dell'azienda o del ramo d'azienda. Quando l'acquisizione avviene a titolo oneroso, l'articolo 2426, comma 1, n° 6 del codice civile sancisce la facoltà di iscrivere nell'attivo patrimoniale l'avviamento positivo a condizione che:

1. via sia il consenso del collegio sindacale
2. l'acquisto sia avvenuto a titolo oneroso.

Poiché, l'avviamento costituisce un fattore produttivo a fecondità ripetuta, deve essere ammortizzato in un periodo non superiore a cinque anni e preferibilmente in quote costanti. Una maggiore durata è, tuttavia, consentita nel caso in cui vi siano prospettive di mantenimento dell'utilità futura dell'avviamento stesso per un periodo superiore ai cinque anni. In ogni caso, il periodo di ammortamento non può comunque eccedere la durata di venti anni(10). Gli amministratori che opteranno di ammortizzare l'avviamento per un periodo eccedente i cinque anni, dovranno espressamente motivare in nota integrativa le ragioni della scelte di un periodo superiore(11).

Sotto il profilo fiscale, la norma che disciplina l'avviamento è l'art.103 del TUIR, articolo che si occupa più in generale dell'ammortamento dei beni immateriali(12).

Questa norma è stata modificata dalla legge finanziaria 2006(13). Attualmente essa prevede che il valore dell'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio è deducibile in misura non superiore a 1/18 dello stesso(14).

Quindi, l'iscrizione in bilancio rappresenta la condizione necessaria affinché si possa procedere all'ammortamento dell'avviamento sotto il profilo fiscale.

L'iscrizione in bilancio dell'avviamento, da un punto di vista fiscale, segue le medesime regole previste dai principi contabili nazionali, con la conseguenza che l'avviamento può essere capitalizzato solamente in caso di acquisto a titolo oneroso di un'azienda e qualora esso abbia un valore quantificabile e un'utilità differita nel tempo(15).

Fin qui l'inquadramento del *goodwill*.

La disciplina nazionale nulla dice, invece, in merito al trattamento del cosiddetto avviamento negativo o *badwill*.

Per aver una definizione del *badwill* ed inquadrarlo da un punto di vista civile, e soprattutto da un punto di vista fiscale, dobbiamo rifarci al documento relativo al principio contabile internazionale IAS n° 22(16).

Il paragrafo 59 dello IAS n° 22, stabilisce che: "L'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value*(17) delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo dell'acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo". Inoltre, l'esistenza di un avviamento negativo può rappresentare una sovrastima delle attività oggetto di acquisizione o una omissione o ancora una sottostima delle passività acquisite.

Per quanto concerne la corretta allocazione del badwill, i paragrafi nn: 61, 62 e 63 dello IAS n° 22, affrontano le seguenti fattispecie:

a) avviamento negativo connesso alla previsione di perdite e costi futuri identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente e quantificabile in modo attendibile: l'avviamento negativo deve essere rilevato come provento nel conto economico dell'esercizio in cui i costi e le perdite sono rilevati;

b) avviamento negativo non correlato alla previsione di perdite e costi futuri attesi identificabili e quantificabili attendibilmente: l'avviamento negativo deve essere rilevato come provento di conto economico attraverso le seguenti modalità:

i. l'ammontare dell'avviamento negativo che non eccede il *fair value* delle

attività non monetarie identificabili oggetto di acquisizione deve essere rilevato come provento di conto economico sistematicamente lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività ammortizzabili stesse;

ii. l'importo dell'avviamento negativo che, invece, eccede il *fair value* delle attività ammortizzabili non monetarie facenti parte dell'azienda o ramo d'azienda acquisito deve essere rilevato immediatamente come provento.

I principi contabili internazionali precisano, inoltre, che nella misura in cui il *badwill* non è correlato alla previsione di perdite e costi futuri che siano stati identificati dall'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda nel piano di acquisizione della stessa, quantificati in modo attendibile, l'avviamento negativo rappresenta un componente positivo del conto economico nel momento in cui i benefici economici correlati alle attività ammortizzabili di stato patrimoniale siano utilizzati.

Nel caso, invece di attività monetarie, il provento corrispondente all'avviamento negativo deve essere rilevato immediatamente a conto economico(18).

3 Inquadramento dell'avviamento negativo nell'ordinamento fiscale italiano

Fin qui il principio contabile internazionale che riconosce il sorgere di un istituto quale appunto il *badwill*.

Ci si pone il problema se lo stesso possa oggi trovare residenza nell'ordinamento fiscale italiano.

Certo che se andassimo a spulciare qualche sentenza di commissione tributaria rileveremmo addirittura che il contribuente, riconoscendo il *badwill* in base ai principi contabili internazionali, incapperebbe nella morsa delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37 bis D.P.R. 600/73 comma 3(19). Secondo la Commissione, infatti, poiché l'avviamento negativo non trova residenza nel nostro ordinamento sia civile che fiscale, ha dedotto che il contribuente avrebbe tenuto un comportamento elusivo(20) in violazione dell'art. 37 bis (forse se il contribuente se avesse usato il principio contabile IAS 22 invece dello IAS 38, il relatore della sentenza non avrebbe usato l'espressione *dispregiativa* "... per non parlare di alchimie ragionieristiche e di bilancio, sbandierando i principi contabili IAS 38, che seppure questo Collegio conosce come internazionalmente accettati però non sono norme né tributarie e né civilistiche alle quali ed alle sole questo Collegio si deve attenere"). Il relatore sicuramente ha ignorato il recepimento della direttiva comunitaria(21) da parte del nostro ordinamento(22) con il D. lgs. 38/2005. Il legislatore nazionale ha modificato, infatti, alcune delle norme del Tesoro Unico delle Imposte Dirette nel tentativo di garantire la sostanziale omogeneità di trattamento fiscale fra i soggetti tenuti all'adozione degli IAS/IFRS. Il processo di adeguamento certamente non si è arrestato. Anzi. Il legislatore con la finanziaria 2008 (legge 244/2007) è nuovamente intervenuto al fine di adeguare altri principi contabili internazionali alla legislazione fiscale(23).

Uno degli articoli del TUIR, oggetto di adeguamento ed applicabile al *badwill* è l'art. 83 che, secondo la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate(24), sarebbe quello più rispondente al caso di specie per effetto del principio di derivazione, in quanto l'utile e la perdita del conto economico costituiscono il dato di partenza per determinare il reddito imponibile. Il fondo dunque concorrerà al reddito imponibile secondo il suo utilizzo, in base a quanto verrà accreditato a conto economico come sopravvenienza attiva anno per anno, secondo le relative perdite di esercizio.

Pertanto, nel caso di specie, il piano economico di risanamento dell'azienda prevede un periodo di tre anni per il ritorno *in bonis* dell'azienda: il fondo viene dunque utilizzato a copertura perdite (e tassato) in tre anni. L'Agenzia specifica inoltre che la società "assume l'obbligo di utilizzare il fondo ... a totale copertura dei componenti negativi, negli esercizi 2006, 2007 e 2008, e di stralciare l'eventuale eccedenza ... nel 2008, ovvero nel primo esercizio ... in cui le stimate previsioni di perdita non dovessero più verificarsi".

La risoluzione n. 184/E del 25 luglio ha fornito alcuni chiarimenti, quindi, in merito al trattamento fiscale del *badwill*. In particolare, secondo la predetta risoluzione, l'avviamento negativo emergente in relazione ad un'operazione di compravendita di ramo d'azienda è dato dalla "differenza tra il patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della

compravendita ed il valore economico, che si sostanzia nel prezzo di acquisto, attribuito al medesimo complesso aziendale”.

La motivazione più razionale alla base dell'acquisto di un ramo d'azienda ad un prezzo inferiore al valore del patrimonio netto contabile ad esso riferibile è data dalla circostanza di fondate previsioni di perdite future, che l'acquirente dovrà sopportare successivamente all'acquisizione.

I risultati negativi attesi comprimeranno, infatti, il valore del patrimonio aziendale successivamente all'operazione, riducendo pertanto il prezzo che l'acquirente è disposto a pagare per ottenere la proprietà del bene-azienda.

La quantificazione preventiva delle perdite che il ramo d'azienda acquisito subirà negli esercizi immediatamente successivi all'acquisto stesso, prima cioè che la nuova proprietà sia in grado di invertire il *trend* negativo, rileva come uno “sconto” sul prezzo pagato per il ramo d'azienda.

La società acquirente, quindi, negli esercizi immediatamente successivi all'acquisizione, utilizzerà il fondo per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero provvederà ad estinguerlo qualora le originarie previsioni di perdita, non siano più fondate; in entrambi i casi attraverso la rilevazione di un provento straordinario fiscalmente rilevante, imputato a conto economico.

In altri termini, il fondo rischi generici dovrà concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura (nella misura in cui eccedano i componenti positivi), conseguiti nell'arco temporale

delineato dal piano e dovrà rimanere effettivamente correlato alle perdite previste senza poter divenire strumento di pianificazione fiscale o, comunque, di utilizzo arbitrario.

Analogo effetto fiscale, in termini di realizzo del fondo, si produrrebbe automaticamente in capo alla società acquirente a seguito di un eventuale trasferimento, a qualsiasi titolo, del patrimonio, o parte di esso, che evidentemente non giustificerebbe oltre il mantenimento del fondo in questione⁽²⁵⁾.

3 Conclusioni

La natura contabile, la conseguente classificazione nel bilancio dell'acquirente e il trattamento tributario ai fini delle imposte dirette del *badwill* non hanno una propria disciplina specifica.

Però, anche se la normativa civilistica e tributaria non ammettono in modo esplicito l'iscrizione fra le poste in bilancio dell'avviamento negativo emerso in sede di effettuazione di un complesso di operazioni, ciò non ci deve indurre a ritenere che si tratti di operazioni elusive.

L'adozione di una operazione di conferimento e poi di cessione di partecipazioni per trasferire la proprietà di un'azienda rappresenta una delle alternative lecite offerte dal sistema per raggiungere tale finalità, tanto più legittima anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal legislatore.

Secondo il Principio contabile internazionale IFRS 3 sulle aggregazioni aziendali, l'eventuale differenza negativa tra il costo sostenuto e il valore contabile delle attività e passività acquisite, deve essere rilevata nel conto economico.

Per quanto concerne il trattamento fiscale del *badwill*, la recente risoluzione n. 184/E del 25 luglio 2007 ha chiarito che il fondo per l'avviamento negativo, derivante dall'acquisto di una società, deve essere utilizzato per fronteggiare perdite previste negli esercizi successivi. Deve, inoltre, essere registrata una sopravvenienza attiva tassata e, se le perdite preventivate al momento dell'acquisto della società non si verificano, l'eccedenza del fondo deve essere stornata. In assenza nel nostro ordinamento nazionale di una norma esplicita atta a disciplinare l'istituto del *badwill* sia da un punto di vista civile che fiscale, bisogna far riferimento a quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 22.

In sostanza, in primo luogo bisogna considerare l'ipotesi in cui l'avviamento negativo sia correlato all'esistenza di perdite e costi futuri, lo stesso deve essere rilevato nel conto economico come componente positivo di reddito. In secondo luogo, occorre stabilire la competenza del provento, allo scopo di determinare l'arco temporale in base al quale il

badwill concorrerà a formare il risultato di esercizio.

Nel caso di specie, quindi, bisogna focalizzare l'attenzione su due punti:

1. esistenza di un'eventuale correlazione del *badwill* a determinati costi di gestione;
2. in caso affermativo, individuazione dell'orizzonte temporale del badwill.

Nel primo caso, è pacifico che lo scopo dell'avviamento negativo, rilevato in una situazione patrimoniale sottostante al contratto di cessione di azienda o ramo di azienda, è quello di coprire le eventuali perdite di gestione che si potrebbero verificare nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta la cessione d'azienda o ramo d'azienda. Una volta quantificato l'arco temporale nel quale potrebbero verificarsi gli oneri futuri, si può stabilire il periodo di tempo al quale imputare l'importo corrispondente all'avviamento negativo, in modo tale da farlo concorrere al risultato dell'esercizio e assoggettarlo a tassazione.

Non avendo quindi una norma fiscale esplicita a cui sottoporre il badwill, si ritiene che la durata dell'ammortamento dell'avviamento non debba eccedere i tre anni per due motivi:

1. implicita previsione (massimo cinque anni) del principio contabile internazionale IAS n° 22;
2. esplicita previsione contenuta nella risoluzione 184/E del 25 luglio 2007 della Direzione Generale delle Entrate in risposta ad un interpello. Quindi, la sostanza prevale sulla forma anche ai fini tributari: questo il principio contenuto nel regolamento di attuazione della finanziaria 2008, all'esame del Consiglio di Stato per il parere, concernente i profili fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS. L'art. 2, comma 1, del decreto stabilisce che assumono rilevanza ai fini IRES gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma che pervade la gran parte degli IAS. Con tale disposizione viene tradotta la norma del novellato articolo 83 del TUIR che rinvia alla qualificazione, classificazione e imputazione temporale rilevante ai fini dei bilanci IAS (26).

Note:

(*) Dottore Commercialista, prof. a contratto di diritto finanziario, facoltà di Giurisprudenza Università federiciana

(2) Il Besta considera l'avviamento come valore differenziale, ovvero come il maggior valore che assumono i beni dell'impresa a cagione del loro impiego congiunto. F. Besta, *La Ragioneria*, Vallardi, Milano, 1920, Libro II, pag. 423.

(3) D. Amodeo, *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, 1984, ag. 833

(4) R. Lupi, *Diritto tributario parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 107 nota 29

(5) *Fair value* è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una operazione fra terzi (IAS 22).

(6) Nelle regole nazionali italiane l'avviamento negativo non viene preso in considerazione.

(7) Angiola, *L'avviamento negativo. Problematiche economiche e contabili*, Giappichelli, Torino, 2002

(8) R. Moro Visconti, Il badwill (avviamento negativo): aspetti fiscali (risoluzione n. 184/E del 25 luglio 2007) contabili e valutativi, in *Il Fisco*, n. 32 del 10 settembre 2007, pag. 1-4700

(9) Lupi, op. cit., pag 181

(10) Principio contabile nazionale n° 24

(11) La norma del codice civile dispone che la durata superiore è l'eccezione vista che la scelta dovrà essere motivata in nota integrativa

(12) L'avviamento rappresenta una plusvalenza per il cedente e la regola è contenuta nella disciplina delle plusvalenze dei beni relativi all'impresa di cui agli articoli 86 e 87 TUIR. A seguito della riforma del Testo Unico in vigore dal 1° gennaio 2004 la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda è stata modificata abrogando il regime sostitutivo previsto dal D. Lgs. n. 358/1997. Attualmente la cessione

d'azienda è soggetta a tassazione ordinaria della plusvalenza. Tale plusvalenza concorre a formare il reddito a norma dell'art. 86 comma 4 TUIR per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata o in cinque quote annuali costanti purché l'azienda sia stata costituita o acquistata da almeno tre anni. La plusvalenza originata dalla cessione d'azienda è comprensiva dell'avviamento. Nel caso in cui la cessione riguardi l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la facoltà di rateizzare la plusvalenza non può essere esercitata. Le plusvalenze che derivano dalla cessione d'azienda non possono essere rateizzate se viene richiesta la tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 TUIR. Tale beneficio può essere richiesto se l'azienda è stata posseduta da più di cinque anni. Lupi, op. cit., pagg. 181 e 223

(13) L'art.103 del TUIR è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore della L.266/2005. In precedenza l'ammortamento era deducibile in quote non superiori alla decima parte del valore dell'avviamento

(14) La deducibilità fiscale dell'ammortamento dell'avviamento è passata da dieci a diciotto anni. Il Collegato alla Finanziaria 2006 aveva portato a venti anni la predetta durata, successivamente la Finanziaria 2006 ha rettificato la disposizione stabilendo che la deduzione fiscale dell'ammortamento dell'avviamento non può eccedere il 5,56% (cioè un diciottesimo) del relativo valore; pertanto l'aliquota del 5% (un ventesimo) non avrà mai applicazione

(15) Risoluzione Ministeriale 154/E del 15.12.04

(16) Le implicazioni di carattere fiscale derivanti dall'adozione nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali sono desumibili, principalmente, dal D. lgs. 38/2005. Con tale provvedimento, infatti, il legislatore nazionale ha modificato alcune delle norme del Tuir nel tentativo di garantire la sostanziale omogeneità di trattamento fiscale fra i soggetti tenuti all'adozione degli las/lfrs e quelli che, invece, continueranno a redigere i conti annuali e consolidati secondo la disciplina domestica. La legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) ha apportato modifiche significative alla disciplina fiscale dei soggetti che adottano gli las/lfrs nella redazione del bilancio d'esercizio. Qui rilevano alcune novità: a) nell'articolo 83 del Tuir è stata abrogata la previsione secondo cui il risultato d'esercizio doveva essere aumentato o diminuito dei componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto degli las/lfrs, ed è stato introdotto un nuovo periodo, secondo il quale valgono per i "soggetti las", anche in deroga alle disposizioni del Tuir, "*i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti*" dai principi contabili internazionali; b) l'articolo 109, comma 4, lettera b), è stato riformulato a seguito dell'abrogazione della disposizione che consentiva di effettuare deduzioni extracontabili. P. Ceppelino R. Lugano, *Regime di neutralità ancorato ai periodi 2007*, Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2008, pag. 3

(17) Il fair value o valore equo è definito come il valore di scambio tra due controparti indipendenti, informate e disponibili alla contrattazione in una operazione fra soggetti terzi. L'adozione del fair value comporta l'imputazione a conto economico di utili non realizzati connessi all'andamento dei mercati in prossimità della data di chiusura dei bilanci. Una delle principali novità dei principi contabili internazionali, quindi, è quella di superare il criterio del costo quale principio guida per la valutazione delle poste di bilancio. In altri termini, i bilanci redatti sulla base dei principi contabili internazionali sono prevalentemente rivolti ai soggetti investitori e presentano una visione prospettica della situazione economico-patrimoniale della società. I principi contabili internazionali interpretano il bilancio in un'ottica dinamica, in quanto il risultato economico dell'esercizio risulta essere rappresentativo delle capacità reddituali prospettiche dell'azienda

(18) Stralcio del principio contabile IAS 22 ...omissis L'eventuale avviamento, positivo o negativo, deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dal presente Principio. Omissis. Avviamento negativo derivante da acquisizioni Rilevazione e valutazione 59. L'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei fair value (valore equo) delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo dell'acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo. 60. L'esistenza dell'avviamento negativo può essere indice del fatto che attività identificabili sono state sovrastimate e che passività identificabili sono state omesse oppure sottostimate. E' importante appurare che non si verifichi tale situazione prima che l'avviamento negativo sia rilevato. 61. Nella misura in cui l'avviamento negativo fa riferimento alla previsione di perdite e costi

futuri che sono identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente e che possono essere quantificati attendibilmente, ma che non rappresentano passività identificabili alla data di acquisizione (vedere paragrafo 26), tale porzione di avviamento negativo deve essere rilevata come un provento nel conto economico quando le perdite e i costi futuri sono rilevati. Se queste perdite e costi futuri identificabili non sono rilevati nell'esercizio previsto, l'avviamento negativo deve essere trattato contabilmente secondo quanto previsto dal paragrafo 62, punti (a) e (b). 62. Nella misura in cui l'avviamento negativo non fa riferimento a perdite e costi futuri attesi identificabili che possono essere quantificati attendibilmente alla data di acquisizione, l'avviamento negativo deve essere rilevato come un provento nel conto economico come segue: (a) l'ammontare dell'avviamento negativo che non eccede i fair value (valori equi) delle attività non monetarie identificabili acquisite deve essere rilevato come un provento sistematicamente lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività identificabili acquisite ammortizzabili; e (b) l'importo dell'avviamento negativo che eccede i fair value (valori equi) delle attività non monetarie identificabili acquisite deve essere immediatamente rilevato come un provento. 63. Nella misura in cui l'avviamento negativo non fa riferimento alla previsione di perdite e costi futuri che sono stati identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente e che possono essere quantificati attendibilmente, l'avviamento negativo costituisce un provento che è rilevato a conto economico quando i benefici economici contenuti nelle attività identificabili ammortizzabili sono utilizzati. Nel caso di attività monetarie, il provento è immediatamente rilevato a conto economico. Omissis

(19) Dalle operazioni poste in essere e considerati i tempi stretti di esecuzione, considerato inoltre che un avviamento in negativo non può e non esiste secondo la normativa civilistica e tributaria, semmai esiste solo in positivo e se si paga un prezzo in caso di cessione d'impresa, può e deve essere ammortizzato pluriennalmente, questo Collegio si chiede come mai si possa costituire un fondo avviamento in negativo, atteso che a fronte di un valore di cessione di un ramo aziendale del valore di lire 145.454.819.278 sia equivalso un pacchetto di azioni pari a lire 80.000.000, e qui i casi sono due: 1) sono state emesse azioni sotto le pari (rispetto al valore effettivo del ramo di azienda compravenduto e/o dato in cessione); 2) il valore del ramo aziendale compravenduto non è reale e dovrebbe essere rappresentato al valore del capitale azionario emesso, salvo non mascheri riserve occulte che dovrebbero essere nel caso assoggettate a tassazione ex art. 85 del Tuir. Visto e considerato che la F. S.p.a. era una società in crisi perchè è stata costituita dalla I. S.p.a. ed il ramo aziendale anziché cederlo alla F. S.p.a. non lo poteva direttamente alla F.L. S.a.r.l. con sede all'estero, senza farlo transitare con la F. S.p.a. con sede in Italia? Questi interrogativi hanno in comune una sola risposta che può dare soltanto l'attenta lettura dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 ed in particolare il comma 3 dianzi citato e la cui miglior risposta è stata data dai verificatori della Direzione regionale delle Entrate della Liguria prima e dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Savona, poi con l'avviso di accertamento che da parte di questo Collegio non può che trovare conferma, vista l'evidenza dell'elusività delle operazioni poste in essere, con cessioni di rami aziendali, emissioni ed aumenti di capitali sociali, costituzioni di società all'estero, per non parlare di alchimie ragionieristiche e di bilancio, sbandierando i principi contabili IAS 38, che seppure questo Collegio conosce come internazionalmente accettati però non sono norme né tributarie e né civilistiche alle quali ed alle sole questo Collegio si deve attenere. Pur riconoscendo l'abile e la strenua difesa svolta dai difensori della ricorrente, ben architettata ed articolata sul piano giuridico e processuale, il ricorso per le considerazioni ed i motivi che precedono non può essere accolto e di contro devono essere accolte le controdeduzioni dell'ufficio, relativamente alle pretese tributarie insite nell'avviso di accertamento impugnato. Quanto alle spese ed onorari di giudizio, in considerazione della complessità della materia trattata, sussistono fondate ed obiettive ragioni per compensare tra le parti le spese di lite. Sentenza n° 82 del 24 marzo 2006 Commissione Tributaria Provinciale di Savona sez. II

(20) "L'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 reca una apposita disposizione antielusiva che ha ad oggetto gli atti, fatti e negozi privi di valide ragioni economiche che comportano un indebito risparmio di

imposta, in presenza di specifiche operazioni quali, ad esempio, conferimenti, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, eccetera. Nel caso di specie il giudice di primo grado ha ritenuto elusiva l'operazione in esame, dichiarando che la società doveva cedere direttamente l'azienda. Eppure, sulla base delle riflessioni esposte nei precedenti paragrafi, l'operazione oggetto della sentenza è stata una normale cessione di azienda attuata attraverso uno strumento riconosciuto dal sistema tributario e, cioè, il conferimento dell'azienda e la successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria. Per cedere un'azienda, difatti, alcune delle alternative garantite dal sistema tributario possono essere considerate, ad esempio, la cessione dell'azienda *tout court* o il conferimento di azienda e la successiva cessione delle partecipazioni della conferitaria. In merito vale rilevare, in primo luogo, che nessuna norma prevede che tale operazione si debba compiere con una mera cessione dell'azienda. Né ha senso dire che il conferimento d'azienda prodromico alla cessione delle partecipazioni permette di avere vantaggi fiscali non riconosciuti dal sistema e come tale rappresenta una operazione elusiva, in quanto, casomai, è vero il contrario. Il legislatore difatti aveva deciso di introdurre addirittura una normativa specifica per rendere il conferimento neutrale ai fini fiscali, proprio per agevolare le operazioni di riorganizzazione societaria. La circolare relativa al D. Lgs. n. 358/1997, nelle premesse precisa che "La finalità principale delle disposizioni che formano oggetto del decreto legislativo... è la rimozione degli ostacoli di carattere tributario all'assunzione, da parte dei comparti produttivi nazionali, della struttura aziendale e giuridica più soddisfacente in relazione agli obiettivi imprenditoriali da conseguire". Con l'ulteriore riforma del 2003, il legislatore ha proseguito su questa strada, riconoscendo che le operazioni congiunte di conferimento di azienda in neutralità (ai sensi dell'art. 176 del Tuir) e successiva cessione delle partecipazioni non sono soggette, *ex lege*, alla norma antielusiva di cui all'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973. Sarebbe tuttavia eccessivo dire che, *a contrariis*, prima di tale modifica l'operazione in esame era sicuramente una operazione elusiva: comunque, se la norma antielusiva poteva essere considerata applicabile in astratto, poi si trattava di controllare se in relazione al caso preso in esame risultavano verificate le condizioni per la sua applicazione in concreto (presenza o meno di valide ragioni economiche, aggiramento di obblighi o divieti dell'ordinamento tributario, eccetera). In proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha previsto che, per qualificare una operazione elusiva o meno, debba essere valutato il valore economico delle ragioni extrafiscali e, dall'altro lato, l'entità del vantaggio fiscale. In tal modo, si può "operare un esame globale della situazione concretamente accertata" al fine di verificare se la ragione economica per cui l'operazione è stata fatta trascende effettivamente la ricerca di una agevolazione fiscale. Tale sentenza peraltro ha rigettato l'impostazione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto sufficiente ad evitare l'applicazione della norma antielusiva la mera sussistenza anche di ragioni economiche". M. Mazzetti di Pietralata, *Trattamento contabile e fiscale dell'avviamento negativo e applicazione della norma antielusiva: recenti interpretazioni della giurisprudenza e dell'Agenzia delle Entrate* di in "il fisco" n. 38 del 22 ottobre 2007, pag. 1-5589.

(21) Regolamento della Commissione 29 dicembre 2004, n. 2236/2004/CE (Gazz. Uff. UE n. L. 392 del 31 dicembre 2004)

(22) Nonostante il parere contrario dei giudici di prima istanza di Savona, la migliore dottrina contabile ritiene che il badwill possa esistere da un punto di vista contabile. Il documento dell'Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti, dopo aver descritto a grandi linee il trattamento contabile del badwill secondo i principi contabili internazionali, per quanto attiene ai principi contabili nazionali fa riferimento all'applicazione per analogia del Principio contabile OIC n. 17 sul bilancio consolidato, Documento della Fondazione Aristeia - Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti n. 64 del giugno 2006, *Il trattamento contabile del badwill nelle aggregazioni di impresa*. M. Mazzetti di Pietralata, *op. cit.*. R. Lupi, *Operazioni straordinarie, debiti accollati e poste rettificative: alla ricerca della simmetria tra cedente e cessionario*, in "La fiscalità delle operazioni straordinarie", di R. Lupi-D. Stevanato, "Il Sole-24 Ore" - Pirola, Milano, 2002.

- (23) Per approfondimenti, si veda: M. Di Siena-M.T. Bianchi, *IAS/IFRS ed aggregazioni aziendali: profili tributari*, in "Rassegna tributaria" n. 2/2007, pag. 474; S. Lupini, *La disciplina dell'avviamento nei principi IAS-IFRS: riflessi fiscali a regime*, in "il fisco" n. 3/2007, 389; F. Rossi Ragazzi, *Business combinations: profili fiscali. Implicazioni fiscali connesse alle impostazioni civilistiche e contabili delle business combinations secondo l'IFRS 3*, in "il fisco" n. 28/2006, fascicolo n. 1, pag. 4267
- (24) Risoluzione n. 184/E del 25 luglio 2007 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello
- (25) R. Moro Visconti, *Il badwill (avviamento negativo): aspetti fiscali (risoluzione n. 184/E del 25 luglio 2007) contabili e valutativi*, in "il fisco" n. 32 del 10 settembre 2007, pag. 1-4700
- (26) L. Miele, *IAS i bilanci detta i redditi*, Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2008, pag 3